

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2024, n. 15-8403

Legge regionale 13/2023, articolo 8. Approvazione dei criteri e delle modalità tecniche per la pubblicazione e la presentazione delle istanze telematiche nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese



Seduta N° 447

Adunanza 08 APRILE 2024

Il giorno 08 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Chiara CAUCINO - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 15-8403/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 13/2023, articolo 8. Approvazione dei criteri e delle modalità tecniche per la pubblicazione e la presentazione delle istanze telematiche nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese

A relazione di: Marnati

Premesso che:

la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica sono rispettivamente regolate a livello comunitario dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE e dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

tali direttive sono state recepite con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la cui Parte II concerne: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

in data 4 agosto 2023 è entrata in vigore la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)), la quale:

- all'articolo 1, comma 3, definisce come finalità della legge stessa "*...la promozione della partecipazione del pubblico e delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei procedimenti della presente legge, lo scambio di informazioni e la più ampia consultazione dei soggetti a vario titolo interessati nella realizzazione delle opere, degli interventi, dei piani e programmi*";
- all'articolo 3, comma 3, prevede che, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, le autorità competenti alla VIA, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera p), del medesimo decreto, per i progetti di competenza regionale di cui agli allegati III e IV alla Parte II del decreto legislativo 152/2006 sono i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la

Regione, secondo quanto definito nell'allegato A e nell'allegato B alla legge regionale, mentre all'articolo 3 comma 2 prevede che *“È autorità competente alla VAS, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006, la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma”*;

- all'articolo 8 “Informazione al pubblico e sistema informativo” stabilisce che *“Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità tecniche al fine della pubblicazione, nonché i criteri per la presentazione delle istanze telematiche inerenti ai procedimenti di cui alla presente legge nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese resi disponibili sul sito regionale”*, superando il concetto della gestione cartacea delle istanze e dei relativi progetti sancita all'articolo 19 “Ufficio di deposito progetti” della abrogata l.r. 40/98;
- all'articolo 9 “Coordinamento regionale” prevede che la Regione svolga *“ruolo di coordinamento e indirizzo per l'uniforme attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006”*;
- all'articolo 10 dispone, tra l'altro, che con provvedimenti deliberativi della Giunta regionale siano stabilite regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti di cui alla stessa legge.

Richiamato che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza annovera la semplificazione fra le riforme atte a rimuovere gli ostacoli amministrativi che penalizzano la competitività del nostro sistema economico anche sul piano internazionale e che la semplificazione normativa ed amministrativa rappresenta un obiettivo primario per il buon andamento dell'attività degli enti, anche a diretto beneficio del sistema dei cittadini e delle imprese, tenuto conto che il diritto a una buona amministrazione è sancito nell'art. 41 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, nonché all'articolo 49 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'UE) e dall'articolo 97 della Costituzione;

il ricorso alla digitalizzazione quale necessario strumento di semplificazione risulta oramai consolidato a partire dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed introdotto nello stesso d.lgs. 152/2006;

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto che:

in attuazione della abrogata l.r. 40/1998, già a partire dal 1999, è stato sviluppato dalla Regione Piemonte il Sistema Informativo della Valutazione di Impatto Ambientale (SIVIA) per la gestione e archiviazione di informazioni di tipo amministrativo, tecnico e ambientale, realizzato nell'ambito del SIRA - sistema informativo regionale ambientale (d.g.r. n. 25-13731 del 25 ottobre 2004 “Realizzazione del Sistema Informativo ambientale condiviso tra la Regione e le Province. Approvazione di principi generali e del contenuto informativo di alcune componenti ambientali”) ed implementato progressivamente nel corso degli anni;

con d.g.r. 23 marzo 2015, n. 28-1226 (BU13S2 02/04/2015) “Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale on line”, ha allestito il servizio digitale PIVIA (Presentazione Istanze VIA), realizzato dal CSI Piemonte, disponendo per le istanze di propria competenza *“di prevedere, a far data dal 15 aprile 2015, il servizio digitale di presentazione dell'istanza relativa ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale quale unica modalità di presentazione”*;

il servizio PIVIA sopra indicato permette da molti anni la presentazione on line delle istanze (verifica di VIA e VIA), corredate da tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dei relativi procedimenti, con evidenti semplificazioni in termini di diminuzione degli oneri nei confronti delle imprese attraverso l'eliminazione della trasmissione degli elaborati progettuali in formato cartaceo o attraverso supporti informatici, di gestione e consultazione della documentazione, facilitando nel contempo la partecipazione pubblica ai procedimenti e garantendo quindi elevati livelli di trasparenza.

Richiamato che:

l'articolo 1 comma 1 della l.r. 13/2023 prevede che *“Le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) sono svolte secondo quanto disciplinato alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto delle disposizioni comuni e dei principi generali di cui alla parte prima del decreto legislativo 152/2006”*;

il d.lgs. 152/2006, che definisce la documentazione da trasmettere per ogni tipologia di procedimento di cui alla l.r. 13/2023, prevede come modalità di trasmissione della documentazione il formato elettronico e dispone la pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

il quadro normativo in materia di valutazione ambientale, di cui alla Parte II, titolo III del d.lgs. n. 152/2006, già oggetto di sostanziali modifiche per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2017, è stato interessato da ulteriori e numerosi interventi normativi, che hanno profondamente innovato e incrementato i procedimenti di valutazione ambientale dei progetti di competenza regionale di cui agli allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006; in particolare il d.lgs. 104/2017 ha introdotto l'articolo 27-bis al d.lgs. 152/2006, prevedendo che nell'ambito del procedimento di VIA regionale siano rilasciati anche i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, determinando quindi una maggiore necessità di strutturare i sistemi informativi anche per la gestione di tali aspetti;

il citato articolo 8 alla legge regionale 13/2023 è finalizzato sia alla semplificazione sia alla trasparenza e partecipazione e determina pertanto la necessità di dotare le autorità competenti di adeguato sistema informativo per la presentazione delle istanze on line e per la pubblicazione delle informazioni, in continuità con quanto già in atto per Regione Piemonte in materia di valutazione di impatto ambientale e in coerenza con la prima missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura".

Dato atto che:

la presentazione delle istanze alle autorità competenti afferenti le valutazioni ambientali di cui alla l.r. 13/2023 avviene già in modalità telematica e, per Regione Piemonte, unicamente tramite il servizio digitale PIVIA per le procedure di verifica di valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale;

il servizio per la presentazione delle istanze on line PIVIA e le componenti applicative del SIVIA ad esso collegate, in ragione del lasso di tempo intercorso dalla propria progettazione e quindi della relativa obsolescenza tecnologica, nonché delle rilevanti modifiche introdotte nel d.lgs. 152/2006, presenta la necessità di una riprogettazione complessiva;

al fine quindi di addivenire ad un servizio tecnologicamente innovativo e coerente con le Linee guida AGID per lo sviluppo di servizi digitali interoperabili, facili da usare, nell'ottica della massima semplificazione possibile per il proponente nonché della chiarezza e trasparenza per il pubblico, del miglioramento della qualità dei processi, garantendo nel contempo l'efficacia ed efficienza delle Amministrazioni competenti, la Direzione regionale Ambiente, energia e territorio, Settore "Sistema informativo territoriale e ambientale", con determinazione dirigenziale n. 452/A1613B/2020 del 7 settembre 2020 ha predisposto gli atti necessari per la progettazione del nuovo servizio digitale;

il nuovo servizio digitale in fase di messa in esercizio è un'evoluzione dell'attuale sistema informativo per le valutazioni ambientali ed è predisposto in modo da poter essere gradualmente implementato per tutti i procedimenti previsti dal d.lgs. 152/2006 sulla valutazione d'impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica, con l'introduzione anche di funzionalità per la presentazione delle osservazioni da parte del cittadino, per il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla l.r. 13/2023 integrato nel servizio stesso e per la condivisione della documentazione a corredo dell'istanza con gli enti interessati;

tale servizio, a partire dalla sua messa in esercizio, sostituirà l'attuale servizio PIVIA quale unica modalità di presentazione delle istanze per Regione Piemonte per tutti i procedimenti implementati e, al fine di contribuire efficacemente all'uniforme attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della l.r. 13/2023.

Dato atto, altresì, che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Valutazioni ambientali e procedure integrate", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a definire, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 13/2023, i criteri e modalità tecniche per la pubblicazione e la presentazione delle istanze telematiche per la Regione Piemonte e per le altre autorità competenti per le valutazioni ambientali nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.

Dato atto, inoltre, che il predetto Settore regionale, unitamente al Settore "Sistema informativo territoriale e ambientale" della medesima Direzione, ha previsto altresì a tal fine:

- il servizio digitale per la presentazione delle istanze on line e per la pubblicazione;
- le modalità per la messa a disposizione dei manuali di utilizzo del servizio per il soggetto proponente, per il cittadino e per le autorità competenti;
- le modalità di adesione al servizio per le autorità competenti con i relativi aspetti relativi al trattamento dei dati personali;
- le modalità di erogazione e assistenza del servizio;
- la costituzione di un gruppo di lavoro tra Regione Piemonte, province e Città metropolitana di Torino che aderiscono al nuovo servizio digitale, in fase di messa a sistema.

Dato atto, infine, che gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali per l'utilizzo del servizio tra titolari autonomi sono stati definiti a seguito delle necessarie interlocuzioni tra gli uffici interessati della sopra citata Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e il competente settore regionale "Programmazione, controlli e privacy" della Direzione della Giunta regionale e che il sistema nelle sue macro funzionalità è stato presentato alla Città Metropolitana di Torino e alle Province che hanno quindi fornito primi riscontri ed indicazioni già nelle fasi di predisposizione dello stesso.

Preso atto della D.G.R. n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024".

Visti:

- la direttiva 2014/52/UE e la direttiva 2011/92/UE;
- la direttiva 2001/42/CE;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- la legge 7 giugno 2000, n. 150;
- la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;
- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Regolamento (UE) 679/2016;
- il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quelli già previsti per la gestione del Sistema Informativo Territoriale e Ambientale nell'ambito della Missione 01 Programma 0108.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto i relativi costi per la gestione sono ricompresi nell'ambito della Missione 01 Programma 0108.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13/2023, i criteri e le modalità tecniche per la pubblicazione e la presentazione delle istanze telematiche alla Regione Piemonte ed alle altre autorità competenti per le valutazioni ambientali nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 13/2023, al nuovo servizio digitale per la presentazione delle istanze on line e per la pubblicazione, possono aderire senza oneri a loro carico e con le modalità stabilite nel paragrafo 3 del suddetto Allegato A, le province e la Città metropolitana di Torino;
3. di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compreso fornire adeguata informazione alle autorità competenti, alle associazioni imprenditoriali e agli ordini professionali interessati dai procedimenti di valutazione ambientale;
4. di stabilire che i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze alle autorità competenti e la pubblicazione, di cui al paragrafo 2 del suddetto allegato A, si applicano per le nuove istanze presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
5. che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 33/2013.

Allegato

Legge regionale 13/2023, articolo 8. Criteri e modalità tecniche per la pubblicazione e la presentazione delle istanze telematiche per le valutazioni ambientali nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese**1. Premessa**

La legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 all'articolo 8 "Informazione al pubblico e sistema informativo" prevede che *"Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità tecniche al fine della pubblicazione, nonché i criteri per la presentazione delle istanze telematiche inerenti ai procedimenti di cui alla presente legge nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese resi disponibili sul sito regionale"*, superando il concetto della gestione cartacea delle istanze e dei relativi progetti sancita all'art. 19 "Ufficio di deposito progetti" della abrogata l.r. 40/98; il presente allegato ne disciplina i contenuti.

Sono autorità competenti alla VIA, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera p) del d.lgs 152/2006, per i progetti di competenza regionale di cui agli allegati III e IV alla Parte II del medesimo decreto, i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione secondo quanto definito nell'allegato A e nell'allegato B alla l.r. 13/2023, mentre, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 di detta legge, *"È autorità competente alla VAS, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006, la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma"*.

La Regione Piemonte svolge *"ruolo di coordinamento e indirizzo per l'uniforme attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006"* ai sensi dell'articolo 9 alla citata l.r. 13/2023.

In attuazione della abrogata l.r. 40/98 la Regione Piemonte, già a partire dal 1999, ha sviluppato il Sistema Informativo della Valutazione di Impatto Ambientale (SIVIA) per la gestione e archiviazione di informazioni di tipo amministrativo, tecnico e ambientale, realizzato nell'ambito del SIRA - sistema informativo regionale ambientale (d.g.r. n. 25-13731 del 25 ottobre 2004 "Realizzazione del Sistema Informativo ambientale condiviso tra la Regione e le Province. Approvazione di principi generali e del contenuto informativo di alcune componenti ambientali") ed implementato progressivamente nel corso degli anni.

Il ricorso alla digitalizzazione quale necessario strumento di semplificazione risulta oramai consolidato negli anni come anche sancito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed introdotto nello stesso d.lgs. 152/2006.

Con d.g.r. 23 marzo 2015, n. 28-1226 (BU13S2 02/04/2015) "Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale on line", è stato allestito il servizio digitale PIVIA (Presentazione Istanze VIA), realizzato dal CSI Piemonte, disponendo per le istanze di propria competenza *"di prevedere, a far data dal 15 aprile 2015, il servizio digitale di presentazione dell'istanza relativa ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale di competenza regionale quale unica modalità di presentazione"*, con evidenti semplificazioni in termini di diminuzione degli oneri nei confronti delle imprese attraverso l'eliminazione della trasmissione degli elaborati progettuali in formato cartaceo o attraverso supporti informatici, di gestione e consultazione della documentazione, facilitando nel contempo la partecipazione pubblica ai procedimenti e garantendo quindi elevati livelli di trasparenza.

La presentazione delle istanze alle autorità competenti afferenti alle valutazioni ambientali di cui alla l.r. 13/2023 avviene già in modalità telematica e, per Regione Piemonte, unicamente tramite il servizio digitale PIVIA per le procedure di verifica di valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale; tale servizio, con le componenti applicative del SIVIA ad esso collegate, in ragione del lasso di tempo intercorso dalla propria progettazione e quindi della relativa

obsolescenza tecnologica, nonché delle rilevanti modifiche introdotte nel d.lgs. 152/2006, presenta la necessità di una riprogettazione complessiva.

Al fine quindi di addivenire ad un servizio tecnologicamente innovativo e coerente con le Linee guida AGID per lo sviluppo di servizi digitali interoperabili, facili da usare, nell'ottica della massima semplificazione possibile per il proponente nonché della chiarezza e trasparenza per il pubblico, del miglioramento della qualità dei processi, garantendo nel contempo l'efficacia ed efficienza delle Amministrazioni competenti, la Regione Piemonte ha predisposto gli atti necessari per la progettazione del nuovo servizio digitale.

Il presente documento stabilisce *“i criteri e le modalità tecniche al fine della pubblicazione, nonché i criteri per la presentazione delle istanze telematiche inerenti ai procedimenti di cui alla presente legge nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese resi disponibili sul sito regionale”* ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 19 luglio 2023, n. 13; più nel dettaglio:

- i criteri generali e le relative modalità per la presentazione delle istanze e pubblicazione;
- il servizio digitale per la presentazione delle istanze e la pubblicazione e il relativo utilizzo da parte delle autorità competenti.

2. Criteri e modalità per la presentazione delle istanze alle autorità competenti e pubblicazione

L'articolo 1 comma 1 della citata l.r. 13/2023 prevede che *“Le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) sono svolte secondo quanto disciplinato alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto delle disposizioni comuni e dei principi generali di cui alla parte prima del decreto legislativo 152/2006”*.

Il d.lgs. 152/2006 definisce la documentazione da trasmettere per ogni tipologia di procedimento di cui alla l.r. 13/2023, prevede come modalità di trasmissione della documentazione il formato elettronico e dispone che la pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente sia effettuata con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, il d.lgs. 152/2006 prevede che tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, siano tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale.

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2.1 Presentazione dell'istanza all'autorità competente

L'istanza, e relativa documentazione a corredo, è presentata esclusivamente attraverso modalità telematica.

Per le istanze destinate alle autorità competenti che rendono disponibile al proponente un servizio digitale per la presentazione delle istanze on line è obbligatorio il relativo utilizzo quale unico canale di presentazione, limitatamente ai procedimenti implementati nel servizio stesso; a tal fine è fatto obbligo alle autorità competenti di pubblicare sui propri siti istituzionali informativa sui procedimenti implementati in tali servizi.

Per i procedimenti per i quali non è disponibile un servizio digitale per la presentazione delle istanze on line, l'istanza deve essere predisposta secondo la modulistica pubblicata dall'autorità competente sul proprio sito istituzionale.

Ai fini della uniforme attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006, la modulistica pubblicata da Regione Piemonte costituisce riferimento per la definizione della rispettiva modulistica di ogni autorità competente.

L'istanza deve essere sottoscritta dal soggetto titolato a rappresentare il proponente per tale finalità, con firma digitale valida ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (titolato direttamente in relazione al ruolo svolto nella propria organizzazione aziendale oppure tramite delega da allegare).

L'istanza è assoggettata all'imposta di bollo secondo le normative vigenti.

All'atto della presentazione dell'istanza dovranno essere assolti gli obblighi di legge sul pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della l.r. 13/2023 come definiti nell'allegato C alla legge stessa, in conformità con quanto stabilito nei provvedimenti di recepimento di cui all'articolo 12 comma 2 della legge da parte delle rispettive autorità competenti; si richiama che, sempre ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della l.r. 13/2023, il recepimento deve avvenire entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge e che fino a tale recepimento si applicano le disposizioni in materia stabilite da ciascuna autorità.

Nei casi di opere o interventi di cui agli allegati A e B alla l.r. 13/2023 che interessano più autorità competenti, l'istanza è presentata all'autorità competente individuata ai sensi dell'articolo 3 commi 7, 8 e 9 della medesima legge e alla stessa sono corrisposti per intero gli oneri istruttori.

Si richiamano le esenzioni di legge dal pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 della legge stessa, per le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.1.1. Specificità per le istanze di competenza di Regione Piemonte

Le istanze di competenza di Regione Piemonte sono presentate al Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate, in qualità di nucleo centrale dell'organo tecnico regionale, ai sensi della l.r. 13/2023, articolo 5, comma 2.

La Regione dispone del servizio digitale tramite il quale è fatto obbligo di presentare le istanze (attualmente PIVIA e, quando reso disponibile, il nuovo servizio digitale) per i procedimenti ivi implementati, ossia:

- Verifica di assoggettabilità a VIA (d.lgs. 152/2006, art. 19);
- Valutazione di impatto ambientale (d.lgs. 152/2006, art. 27bis).

Sul sito web istituzionale sarà data adeguata informazione relativamente alle tempistiche e alle modalità per l'accesso al nuovo servizio digitale descritto nelle premesse che costituirà la modalità unica per la presentazione delle istanze relative a tutte le tipologie di procedimenti afferenti le valutazioni ambientali ed implementati nel servizio, come disposto nel paragrafo 2.1.

Per i procedimenti non implementati nel servizio digitale le istanze sono presentate esclusivamente utilizzando le modalità e la modulistica pubblicate sul sito web istituzionale "Valutazioni ambientali" - sezione Valutazione di impatto ambientale e sezione "Modulistica".

A tal fine è disponibile la modulistica relativa a:

- Valutazione preliminare (d.lgs. 152/2006, art. 6, comma 9);
- Consultazione preventiva (d.lgs. 152/2006, art. 20);
- Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (d.lgs. 152/2006, art. 21);
- Proroga dei provvedimenti finali di VIA (d.lgs. 152/2006, art. 25, comma 5);
- Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (d.lgs. 152/2006, art. 26 bis);

- Verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali (d.lgs. 152/2006, art. 28, comma 3).

È inoltre disponibile il format relativo a:

- Avviso al pubblico (d.lgs. 152/06, art. 24, comma 2).

La modulistica e le informazioni presenti sul sito web istituzionale "Valutazioni ambientali" sono definite e aggiornate dal settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate, in qualità di nucleo centrale ai sensi della l.r. 13/2023, articolo 5, comma 2.

2.2 Documentazione a corredo dell'istanza

All'atto della presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 2.1 occorre allegare la documentazione amministrativa e progettuale prevista dal d.lgs 152/2006 per ogni procedimento.

Tutta la documentazione presentata deve essere predisposta in formato PDF/A e in modo da consentire l'utilizzo di funzioni di ricerca, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs n. 82/2005, in formato PAdES (o altro formato che non richieda l'installazione e l'utilizzo di software per l'apertura del documento e la consultazione dei contenuti); ogni elaborato progettuale deve essere sottoscritto da tutti i tecnici abilitati che lo hanno redatto, ognuno per le rispettive competenze professionali. Sono esclusi dalla firma tutti i dati o documenti aggiuntivi predisposti per finalità di elaborazioni o verifiche istruttorie (ad esempio dati GIS, fogli di calcolo, etc..).

Gli elaborati progettuali, ai sensi della normativa privacy, non devono contenere dati personali eccedenti e non pertinenti (ad esempio firme analogiche, contatti telefonici/mail private, carte di identità, immagini di persone etc...) in modo da permettere all'autorità competente di poter pubblicare i documenti informatici conformi ai requisiti di cui all'articolo 20 comma 1-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, d.lgs 82/2005) nel rispetto della normativa sulla privacy; a tal fine, nonché per gli aspetti relativi al segreto industriale e commerciale (art. 9 comma 4 del d.lgs. 152/2006), il proponente deve inoltre prestare particolare attenzione al rispetto di quanto stabilito da parte dell'autorità competente nella modulistica o, se presente, nel servizio digitale, in modo da catalogare correttamente, fin dalla presentazione dell'istanza, le parti della documentazione oggetto di pubblicazione e quelle da non pubblicare.

Per le procedure di VIA e di verifica di VIA, per i soggetti tenuti al pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 12 comma 1 della l.r. 13/2023, ai fini della definizione del valore complessivo delle opere da realizzare di cui al prospetto n. 1 dell'allegato C della l.r. 13/2023, occorre altresì allegare la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il valore delle opere da realizzare e l'importo del contributo dovuto;
2. quadro economico generale inerente il valore complessivo delle opere da realizzare redatto in conformità al prospetto n. 1 dell'allegato C della l.r. 13/2023;
3. computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
4. ricevuta di avvenuto pagamento del contributo.

Le autorità competenti possono definire check list di controllo per l'esame di procedibilità dell'istanza che, se presenti, devono essere pubblicate sui siti istituzionali delle rispettive autorità; le check list pubblicate da Regione Piemonte costituiscono riferimento per le altre autorità competenti.

I format per la predisposizione della documentazione di cui ai punti 1 e 2, laddove non generati da servizi digitali per la presentazione delle istanze on line, devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle autorità competenti.

2.3 Obblighi di pubblicazione delle autorità competenti e rispetto delle normativa privacy e del segreto industriale e commerciale

Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il d.lgs. 152/2006 stabilisce le modalità procedurali ed operative per il rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione per le valutazioni ambientali che sono richiamate, in senso generale, all'articolo 1 comma 1, della l.r. 13/2023.

Di seguito si riporta qualche sintetico richiamo per fornire un inquadramento a livello generale.

L'autorità competente promuove e garantisce un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle procedure, rendendo pubblici nel proprio sito web i dati e le informazioni procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento.

Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, qualsiasi informazione raccolta, le osservazioni e i pareri comunque espressi, devono essere tempestivamente resi disponibili al pubblico interessato mediante pubblicazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito internet istituzionale (vedasi ad esempio art. 19 comma 12 e art. 24 comma 7 del d.lgs. 152/2006); per la valutazione ambientale strategica detti obblighi sono definiti anche per le autorità procedenti (vedasi ad esempio art. 1-ter del d.lgs. 152/2006).

La pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente deve essere effettuata con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente (vedasi art. 9 comma 4 del d.lgs. 152/2006), in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'autorità competente pubblica quindi i documenti informatici presentati e necessari ai fini del rispetto degli obblighi di legge in relazione alle finalità di trasparenza e partecipazione, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali, escludendo quindi dalla pubblicazione quelle parti contenenti dati personali eccedenti e non pertinenti per tali finalità (ad esempio firme analogiche, contatti telefonici/mail private, carte di identità, immagini di persone etc...), nonché quelle relative al segreto industriale e commerciale, richiamato all'articolo 9 comma 4 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 98 del d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale).

Il servizio digitale di cui al paragrafo 3 è predisposto per facilitare il rispetto di tali obblighi, guidando il proponente verso una corretta presentazione dell'istanza per gli aspetti privacy e permettendo di catalogare correttamente, fin dalla sua presentazione, le parti della documentazione oggetto di pubblicazione e quelle da non pubblicare in quanto riservate esclusivamente alla pubblica amministrazione che comunque necessita di tali dati per l'espletamento degli adempimenti di competenza. Le autorità competenti, per i procedimenti non implementati nel servizio o che non hanno aderito allo stesso, predispongono la modulistica di cui al paragrafo 2.1 in modo da garantire la separazione della documentazione da non pubblicare per finalità di privacy o di segreto industriale e commerciale.

Per il dettaglio rispetto agli obblighi di legge per ogni procedimento si rimanda a quanto definito dal d.lgs. 152/06.

3. Servizio digitale per la presentazione delle istanze on line e per la pubblicazione

Il servizio digitale per la presentazione delle istanze on line e per la pubblicazione costituisce fondamentale strumento al fine del raggiungimento di elevati livelli di trasparenza e di partecipazione per i procedimenti di valutazione ambientale, permettendo il relativo rispetto degli obblighi di legge, con particolare riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 33/2013, nelle forme più semplici ed efficaci per i cittadini, imprese ed enti pubblici, contribuendo quindi a dare attuazione concreta alle finalità della l.r. 13/2023 che all'articolo 1, comma 3, prevede che *“Regione favorisce la promozione della partecipazione del pubblico e delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei procedimenti della presente legge, lo scambio di informazioni e la più*

ampia consultazione dei soggetti a vario titolo interessati nella realizzazione delle opere, degli interventi, dei piani e programmi”.

Come specificato nelle premesse, per le istanze di verifica di VIA e di VIA di competenza di Regione Piemonte, a far data dal 15 aprile 2015, è attivo il relativo servizio digitale PIVIA quale unica modalità di presentazione delle relative istanze; tale servizio, con le componenti applicative del SIVIA ad esso collegate, in ragione del lasso di tempo intercorso dalla propria progettazione e quindi della relativa obsolescenza tecnologica, nonché delle rilevanti modifiche introdotte nel d.lgs. 152/2006, è stato riprogettato da parte di Regione Piemonte per renderlo aggiornato sia sul piano informatico che sugli adempimenti di legge correlati alle valutazioni ambientali di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 13/2023, con lo scopo di rendere possibile una gestione più efficiente, efficace, semplificata ed uniforme sul territorio regionale e di mettere a disposizione del pubblico l'informazione ambientale che ne deriva attraverso l'alimentazione e l'aggiornamento del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA).

Esso è finalizzato, in particolare, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- agevolare l'interazione con imprese, enti e cittadini e semplificare gli adempimenti per il proponente e per la pubblica amministrazione;
- supportare enti, imprese e studi professionali nell'adempimento ai procedimenti di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 13/2023;
- migliorare la qualità delle informazioni raccolte, grazie ai controlli in fase di caricamento dati;
- semplificare e accelerare l'attività della pubblica amministrazione nelle fasi istruttorie, grazie all'acquisizione diretta in forma digitale delle informazioni richieste ai soggetti destinatari;
- supportare i processi di dematerializzazione associati all'istanza;
- garantire la fruibilità dei servizi finalizzati a soddisfare gli obblighi di trasparenza e di partecipazione;
- uniformare le modalità di svolgimento delle valutazioni ambientali sul territorio regionale.

Il nuovo servizio digitale è predisposto in modo da poter essere gradualmente implementato per tutti i procedimenti previsti dal d.lgs. 152/2006 sulla valutazione d'impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica, con l'introduzione anche di funzionalità per la presentazione delle osservazioni da parte del cittadino, per il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla l.r. 13/2023 integrato nel servizio stesso e per la condivisione della documentazione a corredo dell'istanza con gli enti interessati.

Tale nuovo servizio digitale, a partire dalla sua messa in esercizio, come disposto dal precedente paragrafo 2 al quale si rimanda, sostituirà l'attuale servizio PIVIA quale unica modalità di presentazione delle istanze per Regione Piemonte per tutti i procedimenti implementati.

3.1 Manuali di utilizzo del nuovo servizio per il soggetto proponente, per il cittadino e per le autorità competenti

Il nuovo servizio digitale mette a disposizione del soggetto proponente un processo guidato per la compilazione delle istanze *on line* e per la predisposizione e il caricamento della specifica documentazione a corredo dell'istanza.

I manuali per l'utilizzo del servizio front-office da parte dei soggetti proponenti, per l'utilizzo del servizio back-office da parte dell'autorità competente e per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, sono predisposti, aggiornati e pubblicati sul sito istituzionale di Regione Piemonte, alla pagina web di accesso al nuovo servizio, a cura degli uffici regionali competenti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

3.2 Modalità di adesione al servizio per le autorità competenti

Il nuovo servizio digitale, al fine di contribuire efficacemente all'uniforme attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 152/2006 in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della l.r. 13/2023, sarà reso disponibile alle province e Città metropolitana di Torino; l'eventuale estensione del servizio alle autorità competenti comunali sarà effettuata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e sulla eventuale manifestazione di interesse da parte dei Comuni.

I costi del servizio, per l'implementazione, per il funzionamento e relativa assistenza, sono a carico di Regione Piemonte fermo restando che eventuali interventi sui sistemi informativi proprietari delle autorità competenti sono gestiti in modo autonomo e con proprie risorse dalle singole autorità.

L'adesione al servizio deve essere comunicata alla Regione Piemonte, settori "Valutazioni ambientali e procedure integrate" e "Sistema informativo territoriale e ambientale", nel rispetto di modalità operative da quest'ultimo definite; la formalizzazione dell'adesione si conclude con la sottoscrizione dell'Accordo per il trattamento dei dati personali, riportato come schema al paragrafo 3.5.

Le richieste di adesione potranno eventualmente essere differite per ragioni tecniche, da verificare eventualmente con il supporto del gestore dell'infrastruttura.

L'avvenuta adesione al servizio costituisce impegno per l'autorità competente al relativo uso quale modalità unica ed esclusiva di presentazione delle istanze di propria competenza per i procedimenti ivi implementati.

L'autorità competente che aderisce si obbliga altresì a nominare il gestore dell'infrastruttura quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, in ragione del fatto che per evidenti motivi tecnici necessita avere un unico responsabile esterno per lo stesso servizio digitale; a tal fine sarà fornito il relativo modello da sottoscrivere.

Le autorità competenti potranno comunque, una volta aderito, richiedere la disattivazione del servizio dandone congruo preavviso.

3.3 Modalità di erogazione e assistenza del servizio

Sono utenti per il servizio front-office le pubbliche amministrazioni, le imprese, i professionisti che devono presentare relative istanze.

Sono utenti per il servizio back-office le pubbliche amministrazioni che aderiscono al servizio in qualità di Autorità Competenti; la richiesta di abilitazione degli utenti di back-office da parte dell'Autorità Competente va inoltrata al gestore dell'infrastruttura secondo le modalità che saranno comunicate dopo l'adesione.

L'accesso al servizio *on-line* avviene dal portale dei Servizi della Regione Piemonte.

Le modalità di assistenza relative al servizio digitale sono pubblicate alla pagina di accesso al servizio stesso.

3.4 Costituzione di un gruppo di lavoro tra Regione Piemonte, province/CMTO che aderiscono al servizio

Con provvedimento della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio è costituito, senza oneri aggiuntivi, un gruppo di lavoro con le province/CMTO che aderiscono al servizio digitale per la presentazione delle istanze on line ed il gestore dell'infrastruttura, quale supporto tecnico-informatico. Il gruppo di lavoro ha lo scopo di monitorare l'efficacia del servizio, di fornire consulto per eventuali interventi migliorativi e per la predisposizione delle azioni prioritarie per la sua

implementazione; il gruppo di lavoro costituisce anche strumento ai fini dell'uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006.

3.5 Accordo tra titolari autonomi

Il servizio per la presentazione delle istanze on line inerenti alle valutazioni ambientali, finalizzato a consentire alle Autorità competenti, così come definite nella l.r. 13/2023, l'espletamento delle funzioni ad esse conferite, comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'articolo 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai fini dell'adesione di cui al paragrafo 3.2 necessita sottoscrivere l'"Accordo fra titolari autonomi nel trattamento dei dati personali relativo al servizio digitale finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali in procedimenti afferenti le valutazioni ambientali di cui alla Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006 (d.lgs. 152/2006) e alla legge regionale n. 13/2023 (l.r. 13/2023)". Si riporta in appendice al presente paragrafo lo schema di accordo tipo.

Appendice al paragrafo 3.5 dell'allegato A

Schema di Accordo tipo fra titolari autonomi nel trattamento dei dati personali

relativo al servizio digitale finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali in procedimenti afferenti le valutazioni ambientali di cui alla Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006 (d.lgs. 152/2006) e alla legge regionale n. 13/2023 (l.r. 13/2023).

Tra

La **Regione Piemonte**, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1, in persona del suo delegato, dirigente *pro tempore* del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio (di seguito indicata come "**Regione**")

e

L'Ente (*indicare le generalità dell'Autorità competente*) con sede in....., Via....., in persona del dirigente *pro tempore* del (*indicare la denominazione della struttura competente secondo il proprio ordinamento*) (di seguito indicato come "Ente")

Regione e Ente, di seguito indicati come "*le Parti*" o "*i Titolari*" e ciascuna separatamente come "*la Parte*" o "*il Titolare*";

premesso che:

- ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 22 luglio 2011 (Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in forma digitale;
- la l.r. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata" negli allegati A e B individua gli Enti che costituiscono le autorità competenti per le istanze di valutazione ambientale nel territorio regionale;
- la l.r. 13/2023 prevede all'articolo 8 "Informazione al pubblico e sistema informativo" che "*Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità tecniche al fine della pubblicazione, nonché i criteri per la presentazione delle istanze telematiche inerenti ai procedimenti di cui alla presente legge nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese resi disponibili sul sito regionale*";
- i suddetti criteri sono definiti con DGR n. (*inserire gli estremi della DGR di approvazione del presente Accordo tipo*) i cui contenuti costituiscono parte integrante del presente accordo;
- la Regione, nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento ha realizzato un sistema per consentire la presentazione *on line* delle istanze digitali inerenti alle valutazioni ambientali e per consentire alle Autorità competenti, così come definite nella l.r. 13/2023, l'espletamento delle

funzioni ad esse conferite, che comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'articolo 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento");

- il sistema, nel rispetto ed in esecuzione della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e della Legge regionale n. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata*", si propone di fornire servizi allo scopo di rendere possibile una gestione più efficiente, efficace, semplificata ed uniforme sul territorio regionale delle istanze afferenti le valutazioni ambientali di cui alla Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006 e alla Legge regionale n. 13/2023 e di mettere a disposizione del pubblico l'informazione ambientale che ne deriva attraverso l'alimentazione e l'aggiornamento del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA);

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Oggetto

Il presente accordo disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle linee guida e dei codici di condotta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali, il rapporto tra i titolari autonomi nel trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione del servizio digitale finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali nell'ambito dei procedimenti afferenti alle valutazioni ambientali di cui alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e alla l.r. n. 13/2023.

3. Attività svolte dalle Parti

Le Parti svolgono, in virtù del d.lgs. n. 152/2006 e della l.r. n. 13/2023, le attività descritte di seguito.

La Regione Piemonte:

- sviluppa il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) per quanto attiene i procedimenti di cui alla l.r. 13/2023;
- garantisce la manutenzione del servizio digitale finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali nell'ambito dei procedimenti afferenti alle valutazioni ambientali di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 13/2023;
- svolge le funzioni ad essa conferite in relazione alle istanze di competenza ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 13/2023;
- tratta e conserva i dati relativi alle istanze di competenza regionale sui propri sistemi informativi;
- pubblica le informazioni e la documentazione inerente le istanze di competenza regionale ai sensi della normativa vigente;
- gestisce le richieste di abilitazione per l'accesso del proprio personale al servizio.

L'Ente:

- implementa, aggiorna i dati nel Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) per le istanze di rispettiva competenza;

- svolge le funzioni ad essa conferite in relazione alle istanze di competenza ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 13/2023;
- tratta e conserva i dati relativi alle istanze di competenza sui propri sistemi informativi;
- pubblica le informazioni e la documentazione inerente le istanze di propria competenza ai sensi della normativa vigente;
- gestisce le richieste di abilitazione per l'accesso del proprio personale al servizio.

4. Finalità del servizio digitale e del relativo trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a collaborare e ad attuare la normativa di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 13/2023 e, in particolare, a porre in essere ogni iniziativa utile ed opportuna al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- agevolare l'interazione con imprese, enti e cittadini, per la presentazione on-line di istanze e comunicazioni di cui all'oggetto del presente Accordo;
- supportare enti, imprese e studi professionali nell'adempimento ai procedimenti di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 13/2023;
- migliorare la qualità delle informazioni raccolte, grazie ai controlli in fase di caricamento dati;
- semplificare e accelerare l'attività della Pubblica Amministrazione nelle fasi istruttorie, grazie all'acquisizione diretta in forma digitale delle informazioni richieste ai soggetti destinatari;
- supportare i processi di dematerializzazione associati all'istanza;
- garantire la fruibilità dei servizi finalizzati a soddisfare gli obblighi di trasparenza e di partecipazione;
- uniformare le modalità di svolgimento delle valutazioni ambientali sul territorio regionale.

Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs. 152/2006 e dalla l.r. 13/2023 e nel rispetto degli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione dei relativi procedimenti e dei relativi atti, i dati personali sono trattati per tali finalità, mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Trattamento Dati

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, si danno atto che opereranno in qualità di Titolari autonomi, essendo soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, tra cui, in particolare, quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016, di seguito anche indicato come "*Regolamento*" o "*GDPR*").

I Titolari autonomi del trattamento intendono, pertanto, impegnarsi reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle linee guida e dei codici di condotta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Il trattamento concernerà la raccolta dei dati forniti direttamente dagli interessati per le finalità del procedimento amministrativo (tra cui i dati anagrafici ordinari e quelli contenuti nell'istanza e nei

relativi allegati) e provenienti da pubblici registri, elenchi ed archivi o contenuti in atti o documenti conoscibili da chiunque o comunque generalmente accessibili, nonché la loro registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione all'interno delle banche dati.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR e in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti di legge nonché per finalità di natura amministrativa e/o contributiva per un periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

In ogni caso, i dati verranno trattati oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di riservatezza e di trasparenza, connaturati ai principi di buona amministrazione, ai quali i Titolari del trattamento si ispirano.

6. Responsabile esterno del trattamento

Nel rispetto delle disposizioni della DGR n. (*inserire gli estremi della DGR di approvazione del presente Accordo tipo*), l'Ente nomina per i dati di propria il gestore dell'infrastruttura quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali inerenti al servizio digitale.

7. Rapporti tra le Parti

I Titolari trattano in via autonoma i dati personali ricevuti per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui al punto 3. Ogni Parte, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assume pertanto la qualifica di "*Titolare autonomo*" del trattamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 7, del Regolamento nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Ciascuna Parte è dunque direttamente responsabile del rispetto della normativa vigente, della rispondenza del trattamento di competenza alle finalità determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al GDPR per quanto concerne i trattamenti di cui alle attività indicate al precedente articolo 3 dell'Accordo, nonché di quelle comunque a queste ultime collegate, esentando e manlevando da ogni forma di conseguente responsabilità l'altra Parte.

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto di cui al presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del GDPR e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il d.lgs. 101/2018.

Le Parti fanno sì che l'accesso ai dati personali caricati nel sistema sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell'Accordo e che l'uso dei dati personali da parte del personale autorizzato al trattamento garantisca la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi, richiedendo tempestivamente la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso.

L'Ente fornisce la propria informativa sul trattamento dei dati personali e l'indirizzo di posta elettronica certificata per la ricezione delle istanze e comunicazioni nell'ambito del servizio digitale.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo.

8. Sicurezza del trattamento (ex art. 32 GDPR)

Le parti applicano autonomamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati in esecuzione dell'Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Parimenti, ciascuna Parte pone in atto, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento, misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati, per garantire, ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato in conformità del Regolamento.

9. Esercizio dei diritti da parte degli interessati

Ciascuna Parte, per quanto di competenza, garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti nel pieno rispetto delle previsioni della normativa vigente.

Regione Piemonte

..... *(indicare le generalità dell'Autorità competente)*
